

DIRETTIVA 2002/36/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità degli organismi nocivi *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller, *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e *Naupactus leucoloma* Boheman, finora sconosciuti nella Comunità.
- (2) È opportuno modificare le disposizioni in vigore nei confronti di *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) limitandole a zone protette dell'Irlanda e del Regno Unito (Irlanda del Nord) nelle quali è stata accertata l'assenza di tale organismo.
- (3) È opportuno modificare l'elenco delle piante ospiti di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e di *Liriomyza trifolii* (Burgess) per tener conto delle informazioni più aggiornate sul rapporto tra tali organismi nocivi e le piante ospiti.
- (4) Dati i continui rilevamenti di *Bemisia tabaci* Genn., *Liriomyza sativae* (Blanchard), *Amauromyza maculosa* (Malloch), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza trifolii* (Burgess) e *Thrips palmi* Karny nelle merci, è opportuno rafforzare le vigenti misure protettive contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità dei suddetti organismi nocivi.
- (5) Nell'ambito del rafforzamento di dette misure di protezione occorre disporre l'uso di un passaporto delle piante per i vegetali o prodotti vegetali originari della Comunità europea e di un certificato fitosanitario per i vegetali o prodotti vegetali originari dei paesi terzi.
- (6) È opportuno modificare le disposizioni in vigore relative al Beet necrotic yellow vein virus alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto un gruppo di lavoro della

Commissione che ha accertato il rischio fitosanitario associato a tale organismo nocivo nelle relative zone protette riconosciute nella Comunità.

- (7) È opportuno modificare le disposizioni in vigore nei confronti di *Tilletia indica* Mitra per tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza di questo organismo nocivo nel Sudafrica.
- (8) Occorre rettificare l'errata indicazione di Malta e Cipro come paesi non europei nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34 e nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 7, lettera b), della direttiva 2000/29/CE.
- (9) Le presenti modifiche sono conformi alle richieste trasmesse dagli Stati membri interessati.
- (10) È quindi opportuno modificare in tal senso i pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 4 è inserito il seguente punto:

«4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

2. nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 16 è inserito il seguente punto:

«16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman»;

3. nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), sono soppressi i punti 4, 5 e 6;

4. nell'allegato I, parte B, lettera a), dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto:

«4. *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) | IRL e UK (Irlanda del Nord)»

5. nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

«1.1. *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller | Vegetali di *Corylus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA»

6. nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera a), dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti:

«8. *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) | Fiori recisi, ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da:
— bulbi,
— cormi,
— vegetali della famiglia delle Graminacee,
— rizomi,
— sementi.

9. *Liriomyza trifolii* (Burgess) | Fiori recisi, ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da:
— bulbi,
— cormi,
— vegetali della famiglia delle Graminacee,
— rizomi,
— sementi»

7. nell'allegato IV, parte A, sezione I, dopo il punto 11.2 è inserito il punto seguente:

«11.3. Vegetali di *Corylus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA | Costatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:
a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"
oppure
b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller»

8. nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 32.1, 32.2 e 32.3 è sostituito dal seguente:

<p>«32.1. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bulbi, — cormi, — vegetali della famiglia delle Gramineae, — rizomi, — tuberi, <p>originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato
<p>32.2. Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono originari di un paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)
<p>32.3. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bulbi, — cormi, — vegetali della famiglia delle Gramineae, — rizomi, — sementi, — tuberi, <p>originari di paesi terzi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)»

9. nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di:

- Cipro, Malta, Turchia,
- Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina,
- paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia»

10. nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 36.1 e 36.2 è sostituito dal seguente:

«36.1. Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di:

- bulbi,
 - cormi,
 - rizomi,
 - sementi,
 - tuberi,
- originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:

- a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"
- oppure
- b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;
- oppure
- c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato

36.2. Fiori recisi della famiglia delle Orchidacee e frutti di Momordica L. e Solanum melongena L., originari di paesi terzi

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:

- sono originari di un paese indenne da Thrips palmi Karny,
- oppure
- immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny»

11. nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 40, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie»;

12. nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo del punto 45 è sostituito dal seguente:

«45.1. Vegetali di specie erbacee e vegetali di Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

- a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare";
- oppure
- b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione;
- oppure

45.2. Fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Gypsophila* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L., *Solidago* L., *Trachelium* L., e ortaggi a foglia di *Ocimum* L., originari di paesi non europei

c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezione ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia
— sono originari di un paese indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee)
oppure
— immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee)»

13. nell'allegato IV, parte A, sezione I, l'attuale punto 45.1 diventa 45.3;

14. nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, nella colonna di destra è aggiunto il riferimento all'allegato IV A I 45.2 e 45.3;

15. nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 53 e 54, nella colonna di sinistra sono inseriti i termini «del Sudafrica» dopo i termini «del Pakistan»;

16. nell'allegato IV, parte A, sezione II, il testo del punto 23 è sostituito dal seguente:

«23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:

- bulbi,
- cormi,
- vegetali della famiglia delle Gramineae,
- rizomi,
- sementi,
- tuberi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess);
oppure
- b) che nessun sintomo di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;
oppure
- c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess)»

17. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 20.2 è sostituito dal seguente:

«20.2 Tuberi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 20.1

- a) La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra;
oppure
- b) i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti, che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus

DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), S, UK (Irlanda del Nord)»

18. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 22 è sostituito dal seguente:

<p>«22. Vegetali di <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 25 e di quelli destinati all'alimentazione animale, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione</p>	<p>a) La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra; oppure</p> <p>b) i vegetali sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus</p>	<p>DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FI, S, UK (Irlanda del Nord)»</p>
--	---	--

19. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 24 è sostituito dal seguente:

<p>«24.1. Talee non radicate di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinate alla piantagione</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, secondo i casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure</p> <p>b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato né sulle talee né sulle piante dalle quali le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione suddetto; oppure</p> <p>c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, le talee o le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali</p>	<p>IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK</p>
---	---	--

24.2. Vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di:

- sementi,
- quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante,
- quelli precisati al punto 24.1

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali elencati nell'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee);

oppure

b) nessun sintomo di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel periodo di nove settimane precedenti la commercializzazione;

oppure

c) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nel corso dei controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere compiuta immediatamente prima dello spostamento dei vegetali;

e

d) sia dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee che:

da) sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee);

oppure

db) sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun sintomo di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali;

oppure

IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK

24.3. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante

dc) qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto ad garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee);

oppure

b) nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione;

oppure

c) qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali

IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK»

20. nell'allegato IV, parte B, il punto 25.1 è soppresso;

21. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 25.2 è sostituito dal seguente:

«25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla lavorazione industriale	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) e sono destinati ad essere consegnati ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del BNYVV;</p> <p>oppure</p> <p>b) che i vegetali sono stati coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV</p>	DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FI, S, UK (Irlanda del Nord)»
--	--	---

22. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 26 è sostituito dal seguente:

«26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.)	<p>Constatazione ufficiale che la terra o i residui:</p> <p>a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV;</p> <p>oppure</p> <p>b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto;</p> <p>oppure</p> <p>c) provengono da vegetali di <i>Beta vulgaris</i> coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV</p>	DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FI, S, UK (Irlanda del Nord)»
--	---	---

23. Nell'allegato IV, parte B, punto 30, il testo della colonna centrale è sostituito dal seguente:

«a) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole;

oppure

b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV»;

24. nell'allegato V, parte A, sezione I, al punto 2.1 è aggiunto il seguente testo:

«ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi»;

25. nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.6 è sostituito dal seguente:

«1.6. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale»;

26. nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.7 è sostituito dal seguente:

«1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.)»;

27. nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, escluse le sementi»;

28. nell'allegato V, parte B, sezione I, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«— *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi delle Orchidacee,

— conifere (Coniferales),

— *Acer saccharum* Marsh., originario dei paesi dell'America settentrionale,

- Prunus L., originario di paesi extraeuropei,
 - fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,
 - ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.;
29. nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 3, primo trattino, sono aggiunti i seguenti termini:
«Momordica L. e Solanum melongena L.»;
30. nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 7, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
- Cipro, Malta, Turchia,
 - Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina,
 - paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia»;
31. nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale»;
32. nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.)»
-